



COMUNE DI BOTTANUCO  
PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento comunale per il  
funzionamento delle  
Commissioni

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 51 del 13.10.2016*

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento stabilisce le norme di funzionamento delle Commissioni come previsto dall'art. 15 dello Statuto Comunale, con esclusione di quelle dotate di specifica normativa.

## **ART. 1 - ISTITUZIONE**

L'istituzione e le attribuzioni delle Commissioni previste dall'articolo 15 dello Statuto Comunale nonché il loro funzionamento, sono disciplinate dal presente Regolamento.

## **Art.2 - COMMISSIONI CONSILIARI**

Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari temporanee speciali relative a questioni e problematiche di carattere particolare o generale determinandone i poteri, l'oggetto, i limiti temporali dell'attività.

Il Consiglio Comunale definirà di volta in volta il numero dei componenti delle Commissioni Consiliari garantendo la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.

I Presidenti delle Commissioni Consiliari riferiranno al Consiglio Comunale al termine del loro lavoro a mezzo di relazione scritta contenente, anche, in caso di non unanime consenso, le posizioni minoritarie.

Il Presidente viene eletto, nella prima seduta utile, fra i consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

## **Art.3 - COMMISSIONI COMUNALI**

Al fine di ricercare la più ampia partecipazione nell'attività amministrativa dei cittadini, ai sensi del citato art. 15 dello Statuto, la Giunta Comunale può istituire le Commissioni Comunali a supporto delle attività nell'ambito della cultura, dell'ambiente, della protezione civile, dello sport, del tempo libero, delle problematiche giovanili, familiari o degli anziani, dei servizi alla persona, dell'edilizia e dell'urbanistica, della salvaguardia del territorio e su ogni altra materia che si ritenesse necessario.

## **Art.4 - COMPOSIZIONE E NOMINA**

All'atto della costituzione di ciascuna Commissione Comunale di cui all'art. 3, la Giunta Comunale ne stabilisce la composizione e le finalità, in aggiunta a quando stabilito al successivo art. 7.

Possono essere nominati membri della Commissione tutti i Consiglieri Comunali e tutti i cittadini, residenti e non nel Comune di Bottanuco, purché abbiano compiuto la maggiore età, godano dei diritti civili e non abbiano subito condanne passate in giudicato per i reati contro la Pubblica Amministrazione. È privilegiato il possesso di competenze ed esperienze nelle materie di cui la Commissione si occupa.

Al fine di assicurare la più ampia rappresentanza democratica, almeno un membro deve essere segnalato da ogni gruppo consiliare.

La nomina dei membri dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione della delibera di istituzione della Commissione da parte della Giunta Comunale.

I Gruppi Consiliari dovranno far pervenire al Sindaco, tramite i rispettivi Capigruppo, i nominativi dei membri proposti, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione della delibera di istituzione.

In mancanza di indicazioni da parte dei Gruppi Consiliari entro il termine stabilito, la Giunta Comunale procederà comunque alla nomina dei membri di propria iniziativa.

La Commissione è composta dal Presidente e da un numero di componenti stabiliti dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

### **Art.5 - GRUPPI DI LAVORO**

Oltre alle Commissioni comunali di cui all'articolo precedente, la Giunta Comunale può istituire, di volta in volta, Gruppi di lavoro su tematiche specifiche.

Detti gruppi devono essere composti da almeno tre membri, anche esterni alle rappresentanze consiliari e con profilo attinente alle tematiche specifiche.

Il Presidente del Gruppo di lavoro è nominato dalla Giunta Comunale contemporaneamente alla sua costituzione.

Ai Gruppi di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al presente Regolamento.

### **Art.6 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO**

Il Presidente della Commissione è, di norma, l'Assessore o un Consigliere all'uopo delegato dall'Assessore.

Egli stabilisce l'ordine del giorno, provvede alla disponibilità del locale riunione, convoca le adunanze secondo le previste modalità con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni per le sedute ordinarie e con un anticipo di 24 (ventiquattro) ore per le eventuali sedute d'urgenza. Egli, inoltre, presiede le adunanze, introduce gli argomenti, dà la parola, mette ai voti le proposte, dichiara i risultati, tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con il Consiglio Comunale, al quale comunica le indicazioni e proposte della Commissione.

Il Vice Presidente viene eletto nella prima seduta, a scrutinio palese, fra i membri della Commissione, a maggioranza semplice. Egli, in assenza del Presidente, ne fa le veci e ha le medesime funzioni.

Il Segretario viene nominato dal Presidente; esso partecipa a pieno diritto ai dibattiti; ha diritto di voto, se componente della Commissione; egli, nel contempo, ha il compito di redigere il verbale della riunione ovvero una sintesi dei lavori redatta in forma di relazione.

Nella seduta successiva, il Segretario legge il verbale (o la relazione) ai presenti i quali potranno proporre precisazioni prima dell'approvazione.

Il verbale (o la relazione) della seduta, sarà consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune e depositato presso la Segreteria Comunale affinché sia disponibile per gli Amministratori e i cittadini interessati che ne facciano richiesta scritta al Segretario Comunale.

### **Art.7 - FINALITÀ E POTERI**

Le Commissioni Comunali espletano indagini conoscitive, studiano e approfondiscono questioni inerenti il rispettivo settore o su questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Comunale, dalla Giunta,

dal Sindaco, dall'Assessore o dal Consigliere Delegato di riferimento o dai membri della Commissione stessa.

Esse hanno inoltre la facoltà di formulare proposte su questioni inerenti gli ambiti di propria competenza, che possano essere sottoposte all'attenzione del Consiglio Comunale, della Giunta o del Sindaco, per le eventuali previste determinazioni.

Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio comunale devono tenere in debita considerazione il parere delle Commissioni anche se non obbligatorio né vincolante per l'Amministrazione.

## **Art.8 - DURATA DELLE COMMISSIONI**

Ogni Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Comunale e comunque sino alla nomina della nuova Commissione o fino all'esaurimento del proprio lavoro, se costituita in via temporanea.

## **Art.9 - DECADENZA DEI COMMISSARI**

**Le condizioni di decadenza dell'incarico di Commissario sono: dimissioni volontarie e assenza ingiustificata ai lavori della commissione per tre volte consecutive, ad eccezione delle sedute convocate d'urgenza. La decadenza del componente della commissione può anche essere richiesta dal gruppo di appartenenza alla Giunta Comunale.**

La giustificazione dell'assenza dovrà essere preventivamente comunicata al Presidente della Commissione.

I commissari decaduti sono sostituiti dalla Giunta Comunale entro 20 (venti) giorni dalla decadenza.

## **Art.10 - ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI**

La Commissione è convocata a cura del Presidente.

La prima seduta dovrà tenersi entro venti giorni dall'entrata in vigore della delibera di nomina dei membri della Commissione.

Su richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti, la Commissione dovrà essere convocata entro il termine di venti giorni per la discussione delle problematiche indicate nella richiesta.

La convocazione delle commissioni e l'ordine del giorno sono inviati per conoscenza al Sindaco.

Nelle loro attività, i Commissari hanno diritto di accesso ai documenti ai sensi della Legge 241/90 e successive e, come previsto dallo Statuto Comunale, con le stesse prerogative dei Consiglieri Comunali.

L'accesso è diretto e senza ulteriori formalità e i dipendenti comunali sono tenuti a collaborare con i Commissari.

Qualora la natura dell'argomento fosse tale da impegnare a lungo gli impiegati del Comune, è opportuno che si concordino le modalità di accesso, al solo scopo di non intralciare la normale attività degli uffici.

Per la richiesta di copie di documenti, la domanda va inoltrata tramite la Segreteria Comunale al Sindaco per l'autorizzazione.

La concessione della documentazione in copia è rilasciata ai singoli Commissari o per singolo Gruppo Consiliare rappresentato nella Commissione.

Qualora la documentazione in copia fosse negata, l'atto sarà motivato ai sensi di legge.

## **Art.11 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI**

La Commissione può organizzare il proprio lavoro come meglio ritenga.

Su materie specifiche e per un tempo determinato è possibile costituire dei Gruppi di Lavoro, nominati dalla Commissione anche al di fuori dei propri componenti, secondo le previsioni del vigente Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Comunali.

Per la miglior operatività e coordinamento della Commissione, nell'affrontare tematiche di interesse comune, possono essere previste riunioni congiunte anche con altre Commissioni Comunali.

La Commissione collabora con l'Assessore di riferimento e, salvo diversa indicazione di legge, esprime parere consultivo da sottoporre all'esame della Giunta o del Consiglio Comunale, secondo la rispettiva competenza, per il tramite del Presidente della Commissione.

Alle attività della Commissione potrà essere richiesta la presenza e la collaborazione dei dipendenti comunali e/o di esperti - anche esterni alla Commissione - nelle varie materie da trattare o di chiunque la Commissione ritenga di invitare.

Quando richiesto dal tipo di deliberazione assunta, la Commissione è tenuta a supportare la proposta con valutazioni economiche, di coerenza con gli obiettivi programmatici annuali e pluriennali, di compatibilità con la pianificazione generale e di settore ed indicare la disponibilità di bilancio per la copertura della spesa.

La Commissione, ove la complessità dei problemi ed il loro contenuto specialistico lo richiedano, potrà chiedere alla Giunta Comunale la nomina di un consulente professionale anche esterno all'Amministrazione.

La Commissione può sentire di volta in volta i rappresentanti di organizzazioni, enti, associazioni, gruppi o persone interessati alla questione oggetto di esame.

## **Art.12 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE**

In prima convocazione la seduta è valida quando è presente almeno la metà dei componenti la commissione; in seconda convocazione, che potrà essere prevista nell'avviso di prima convocazione, è sufficiente la presenza di almeno tre componenti.

## **Art.13 - VOTAZIONE**

Di norma, tutti i componenti delle Commissioni hanno diritto di voto, salvo i casi in cui, nella fase di istituzione della singola Commissione, la Giunta Comunale stabilisca diversamente.

Le votazioni avvengono per alzata di mano; ciascun membro può far inserire a verbale la propria dichiarazione di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di votazione con esito paritario, prevale il voto del Presidente.

## **Art.14 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

Le sedute delle Commissioni di norma sono pubbliche, salvo i casi di segretezza previsti dalla legge o per ragioni di opportunità.

Nel caso di seduta pubblica, i cittadini possono assistere ai lavori delle Commissioni senza diritto di parola, salvo specifica autorizzazione del Presidente.

### **Art.15 - SEDUTE DELLE ADUNANZE**

Di norma, per le sedute delle Commissioni saranno utilizzati i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Le sedute potranno altresì svolgersi in altre sedi, anche aperte al pubblico, opportunamente individuate dal Presidente.

### **Art.16 - RIMBORSO SPESE**

L'elezione a membro delle Commissioni e la partecipazione alle stesse non danno diritto a compensi.

Potranno aversi rimborsi per le spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni solo se preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale e debitamente documentate, nei casi ove i singoli abbiano svolto incarichi specifici con viaggi, spese di trasferta, spese di accesso agli atti, ecc.

### **Art.17 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge, del Regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale, ove applicabili.

Il presente Regolamento può essere modificato solo con delibera del Consiglio Comunale.